


STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI IN NETWORK



Scuola Regionale dello Sport dell'Umbria-
CONI UMBRIA- ODCEC PG-TR
Terni- Sede Coni – 28 Giugno 2019

La riforma del Terzo Settore e le Associazioni Sportive
Dilettantistiche

a cura di

Antonio Sisca

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Domenico Scarlatti n. 37- 06121 Perugia

Tel./Fax 075 58.38.411- email: info@studioprofessionaleperugia.it

õ Argomenti trattati nel presente interventoõ

1. Quadro generale sulla riforma Terzo Settore (ETS-RUNTS)
- 2 Focus su APS (*naturale «destinazione» delle ASD che decidessero di entrare tra gli ETS con iscrizione RUNTS*)
- 3 ASD che entrano tra gli ETS (cosa cambia, cosa fare)
- 4 Un confronto tra ASD e APS
- 5 Scenario futuro ASD (*ipotesi personale*)

La normativa sul terzo settore

Legge «Delega» : Legge 06 Giugno 2016 n 106

- a) D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 111 Cinque per mille
 - b) D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112 Disciplina Impresa Sociale
 - c) D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore - **CTS**
 - d) D. Lgs. 20 Luglio 2018 n. 95 (decreto correttivo impresa sociale)
 - e) D. Lgs. 03 Agosto 2018 N. 105 (decreto correttivo CTS)
 - f) L. n. 136 del 17/12/2018 (Conv. D.L. n. 119/2018)
+ D.Lgs. su istituzione servizio civile universale + Istituzione Fondazione Italia Sociale
- N.Ro 2 Circolari (Dic. 2017 e Dic 2018 Ministero Lavoro)

PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI RESTA COMUNQUE IN VIGORE LA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE (ART. 14 E SS) E LE DISPOSIZIONI FISCALI DEL TUIR ò LADDOVE COMPATIBILI!!!



õ Da quando è operativo il CTS.???

Art. 104.comma 3: il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GU õ .

*QUINDI
DAL 03 AGOSTO 2017*

...MA..

õ Da quando è operativo il CTS...???

MOLTE NORME SONO «VINCOLATE» AL VERIFICARSI DEI DUE SEGUENTI EVENTI

- 1) AUTORIZZAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA*
- 2) ISTITUZIONE E OPERATIVITÀ DEL RUNTS*

ESEMPIO (TITOLO X- Aspetti fiscali):

- Regime fiscale degli ETS ai fini dell'imposta sul reddito (Art 79)*
- Regime forfettario reddito impresa ETS non commerciali (art. 80)*
- Regime speciale per gli ODV (art 84)*
- Regime speciale per le APS (art 85)*
- Regime forfettario per OdV e APS (Art. 86)*
- Tenuta e conservazione scritture contabili (art. 87)*
- Clausola «de minimis» (Art. 88)*

LE VARIAZIONI STATUTARIE: I Soggetti interessati

Art. 101,
comma 2

Soggetti interessati:

- ODV iscritte nel Registro Regionale
- APS iscritte nel Registro Regionale
- ENTI CON QUALIFICA DI ONLUS

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione degli enti nei Registri

Onlus, ODV, APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS entro ~~24 mesi~~ dalla data della sua entrata in vigore ~~IL 30~~

GIUGNO 2020

LE VARIAZIONI STATUTARIE: I Soggetti interessati

Le associazioni costituite dopo il 03 Agosto 2017 hanno (o dovranno avere) già statuti adeguati al CTS

Data: 02 AGOSTO 2019: ci sarà una proroga per allineare questa scadenza alla data di operatività del RUNTS quando sarà istituito??

Da parte della dottrina, soprattutto sulla base della Circolare di fine aprile del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, si sottolinea sempre più spesso che la data del 02 agosto non sia di natura perentoria e che quindi non occorra cambiare gli statuti necessariamente entro tale data



APPROVATA
PROROGA AL
30 GIUGNO 2020

LE VARIAZIONI STATUTARIE: la scadenza del 02 agosto

Interpretazione dottrinale che ritiene non perentoria la scadenza del 02 agosto

Secondo questa interpretazione non rispettando il termine del 02 agosto si «perderebbe» solo la possibilità di modificare lo statuto in assemblea ordinaria



**APPROVATA
PROROGA AL
30 GIUGNO 2020**

Da più parti si sottolinea quindi che è auspicabile in tal senso una chiarimento normativo o quanto meno ministeriale

AMBITO SOGGETTIVO

Sono enti del Terzo Settore (ETS)

- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Associazioni, riconosciute o non riconosciute
- Fondazioni
- Altri enti di carattere privato diversi dalle società

AMBITO SOGGETTIVO

Sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

- a) Organizzazioni di volontariato (ODV)
- b) Associazioni di promozione sociale (APS)
- c) Enti filantropici
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- e) Reti associative
- f) Società di mutuo soccorso
- g) Altri enti del Terzo settore

**Modifiche
possibili
con DM
Lavoro**

Tranne che per reti associative, non possibile iscrizione in due o più sezioni

NON SONO ETS

Soggetti che non possono essere MAI ETS

- a) Le amministrazioni pubbliche
- b) Le formazioni e associazioni politiche
- c) I sindacati
- d) Le associazioni professioni e di rappresentanza di categorie economiche

E TUTTI GLI ENTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE, COORDINAMENTO O CONTROLLATI DAI SUDDETTI ENTI

FINALITÀ degli ETS

• *Mediante lo svolgimento **di una o più attività di interesse generale***

IN CHE MODO?

- a) In forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;*
- b) di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi*

ED ISCRITTI NEL R.U.N.T.S.

Attività di interesse generale

Art. 5

- a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328**, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) **interventi e prestazioni sanitarie**;
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria;

Attività di interesse generale

Art. 5

- g) **formazione universitaria e post-universitaria**;
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali**, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Attività di interesse generale

Art. 5

- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere **del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Attività di interesse generale

Art. 5

- p) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Attività di interesse generale

Art. 5

- v) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di **adozione internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

ATTIVITA' DIVERSE

Sono ammesse attività diverse da quelle di interesse generale

- l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano
- Siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di I.G. secondo criteri e limiti definiti con D.M.
- Tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività principale di I.G.

**DM
individua
criteri e
limiti**

Raccolta Fondi

Art. 7

Insieme attività ed iniziative poste in essere da ETS per finanziare le proprie attività di I.G.

Possono realizzare R.F. anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

Principi di : VERITÀ, TRASPARENZA-CORRETTEZZA nei confronti dei sostenitori


APPOSITE LINEE GUIDA CON D.M.

No Scopo di lucro e devoluzione patrimonio

Art. 8

PATRIMONIO: Utilizzato per attività statutarie

DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI (avanzi gestione-fondi) a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori



Vietato corrispondere compensi non proporzionati all'attività svolta o comunque superiori a «quelli di mercato»

Vietato retribuire lavoratori dipendenti con compensi superiori al 40% di quanto previsti dai CCNL

No Acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori a quelli di mercato

Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

Art. 9

*DEVOLUZIONE IN CASO DI SCIoglimento AD ALTRI ETS
secondo le disposizioni statutarie, acquisito il parere favorevole
dell'Ufficio nazionale del Runtis*

In mancanza alla
Fondazione Italia Sociale

Atto costitutivo e Statuto ETS

Art. 21

- ” L'atto costitutivo deve contenere:
- ” la denominazione dell'ente, con indicazione di ente del terzo settore;
- ” la assenza dello scopo di lucro;
- ” le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- ” l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- ” la sede legale;
- ” il patrimonio sociale per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;

Atto costitutivo e Statuto ETS

Art. 21

- “ i diritti e gli obblighi degli associati dove presenti;
- “ i requisiti per la ammissione dei nuovi associati ove presenti e la relativa procedura;
- “ la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
- “ la nomina del soggetto incaricato della revisione legale se previsto;
- “ le norme sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento o estinzione;
- “ la durata dellente, se prevista.

Lo statuto indica le norme relative al funzionamento degli organi dellente (CdA, assemblee, Collegio sindacale o sindaco unico).

Regole ammissione soci (Art 23 CTS)

- “ la ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato;
- “ la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;
- l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato;
- “ chi ha proposto domanda di ammissione può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro
- “ organo eletto dalla medesima.

Quanto detto vale anche per le c.d. *fondazioni di partecipazione*.

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Art. 45

*Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro .
Operativamente è gestito su base territoriale e con modalità
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o
Provincia autonoma*

*Il RUNTS è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati
in modalità telematica*

Assolve quindi le funzioni di pubblico registro,
accessibile a tutti.

Simile quindi al Registro Imprese per le
Aziende

Il RUNTS (Iscrizione)

Art. 47

Alla domanda deve essere allegato atto costitutivo e statuto. L'Ufficio Regionale del RUNTS entro 60 giorni verifica la sussistenza delle condizioni, iscrive l'ETS o respinge la domanda.

Bisogna indicare la sezione del RUNTS presso la quale intende iscriversi.

SILENZIO-ASSENSO: Decorsi 60 gg dalla presentazione la domanda si intende accolta se non rifiutata

II RUNTS (Trasmigrazione registri esistenti)

Art. 54

Gli enti attualmente iscritti nei registri delle ODV e delle APS verranno automaticamente iscritti nel RUNTS

Gli Uffici del RUNTS avranno 180 gg di tempo per richiedere agli enti le informazioni ed i documenti mancanti ed a verificare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione

ASD attualmente iscritte anche nel registro regionale APS verranno quindi iscritte automaticamente!!

Gli enti con qualifica di ONLUS (iscritti anagrafe Onlus Agenzia Entrate) devono chiedere direttamente la iscrizione nel RUNTS: non trasmigrano automaticamente

IL VOLONTARIO

La scelta operata è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest'ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato. *(relazione illustrativa al decreto)*. *(come da altra parte già avveniva per gli enti non profi in genere, per le cooperative sociali ecc.)*

La definizione di Volontario

A) GLI ETS POSSONO AVVALERSI DI VOLONTARI

B) ISCRIVONO GLI STESSI VOLONTARI IN APPOSITO REGISTRO (Solo volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale)

IL VOLONTARIO:

- Per libera scelta*
- In modo Personale, Spontaneo e Gratuito*
- Senza fine di lucro, anche indiretto*
- Esclusivamente per finalità di solidarietà*

Svolge attività in favore della comunità e del bene comune anche per il tramite di un ETS

In buona sostanza viene ribadita la figura del «volontario» così come già precedentemente prevista dalla L. n. 266/91

La definizione di Volontario

Art. 17

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

In buona sostanza viene ribadita la figura del «volontario» così come già precedentemente prevista dalla L. n. 266/91

I rimborsi spesa «autocertificati»

Art. 17,
co. 4

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purchè:

a) non superino l'importo di 10 " giornalieri e 150 " mensili

a) L'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

ATTENZIONE: NON SI TRATTA DI RIMBORSI FORFETTARI, CHE POSSONO ESSERE NON GIUSTIFICATI, MA DI SPESE SOSTENUTE CHE POSSONO SOLO ESSERE AUTOCERTIFICATE!!

Incompatibilità Volontario-Lavoratore

Art. 17,
co. 5

La qualità di Volontario è «incompatibile» con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente ò .

Principio posto a tutela del volontario ed al fine di evitare abusi ò .(relazione illustrativa al decreto)

Assicurazione obbligatoria

Art. 18

*Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli **infortuni**, **le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per **la responsabilità civile verso terzi***

D.M. dovrà individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli

LA COPERTURA ASSICURATIVA È ELEMENTO
ESSENZIALE DELLE CONVENZIONI TRA ETS E
PUBBLICA AMM.NE CHE DOVRÀ SOSTENERE I
RELATIVI ONERI

ASSEMBLEE- Elementi principali

Diritto di voto	Spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci
ETS soci	Lo Statuto può attribuire più voti, fino ad un massimo di 5 in proporzione al numero dei loro associati o aderenti
DELEGHE	Possibilità di Deleghe. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati (soci < 500) o sino ad un massimo di 5 associati (soci > 500)
Conferimento di deleghe a componenti organi sociali	Non potranno essere delegati a votare in assemblea nessun amministratore o componente dell'organo di controllo dell'ente ai quali, anche se soci, non potranno essere conferite deleghe
Intervento in Assemblea	È ammesso che lo Statuto preveda che il voto venga espresso per corrispondenza o in via elettronica
Assemblee separate	Per le ass.ni con 500 o più soci viene consentito di prevedere le assemblee «separate»



FOCUS SU **APS**

A.P.S.- Elementi distintivi

Le APS sono ETS costituiti in forma di Associazione (riconosciuta o non)

Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre APS

SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART 5
A FAVORE DEI PROPRI
ASSOCIATI, DI LORO
FAMILIARI O DI TERZI

AVVALENDOSI IN MODO
PREVALENTE DELLE
PRESTAZIONI DEI
VOLONTARI ASSOCIATI

La denominazione deve contenere «Ass.
Prom. Sociale» o «APS»

NON SONO APS I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI CHE

DISPONGONO
LIMITAZIONI CON
RIFERIMENTO
ALLE
CONDIZIONI
ECONOMICHE

DISPONGONO
DISCRIMINAZIONI DI
QUALSIASI NATURA IN
RELAZIONE
ALL'AMMISSIONE DEGLI
ASSOCIATI

PREVEDONO IL DIRITTO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASS.VA
O IN CHE QUALSIASI MODO COLLEGANO LA PARTECIPAZIONE
SOCIALE ALLA TITOLARITA' DI AZIONI O QUOTE DI NATURA
PATRIMONIALE

APS- Volontariato e lavoro retribuito

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

Anche dei propri associati

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

QUESTA NON È UNA
NOVITA' IN QUANTO GIÀ
PREVISTO DALLA
PRECEDENTE L. N.
383/2000 (Art. 18)

APS- Volontariato e lavoro retribuito

IN OGNI CASO IL N.RO DEI
LAVORATORI IMPIEGATI
NELL'ATTIVITA' NON PUO'
ESSERE SUPERIORE AL 50%
DEL N.RO DEI VOLONTARI O AL
5% DEGLI ASSOCIATI

LA QUALITA' DI VOLONTARIO E'
INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA
DI RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO O AUTONOMO E CON
OGNI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO
RETRIBUITO CON L'ENTE DI CUI IL
VOLONTARIO E' SOCIO O ASSOCIATO O
TRAMITE IL QUALE SVOLGE LA
PROPRIA ATTIVITA' VOLONTARIA



LA CRITICITA' E'
RAPPRESENTATA DAI
CRITERI PER
INDIVIDUARE/CALCOLARE
TALE RAPPORTO

ASD E TERZO SETTORE

ASD o o ..ETS-APS o CHE FARE??

IL DUBBIO È SE ENTRARE O MENO NEL RUNTS CON EVENTUALE QUALIFICA DI «APS»

SE NON SI ENTRA NEL RUNTS COME APS RIMANGONO LE NORME ATTUALI PREVISTE PER LE ASD COMPRESA L. N. 398/91

SE SI ENTRA NEL RUNTS CON QUALIFICA DI «APS» VENGONO APPLICATE LE NORME PROPRIE DELLE APS.

È una scelta che ovviamente è da fare caso per caso, associazione per associazione, SOPRATTUTTO SULLA BASE DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA anche se ad oggi È per una «vera ASD»- sembrano prevalere più gli argomenti che spingono a NON ENTRARE nel RUNTS piuttosto che ad entrare

Cosa bisognerà fare e che succede se si sceglie di entrare nel RUNTS con qualifica di APS

1. Adeguare lo Statuto a quanto previsto dal CTS con particolare riferimento alle APS

*- non cambia molto nella «sostanza» e potremmo registrare il nuovo statuto in esenzione di imposta di bollo e di registro***

2. Iscrivere al RUNTS nella sezione APS

3. Avvalersi in maniera prevalente del lavoro volontario dei propri associati. I lavoratori retribuiti non possono essere superiore al 50% dei volontari o al 5% dei nostri soci.

4. Svolgere attività sportiva dilettantistica ma possiamo svolgere anche altre attività previste dall'art. 5 del CTS

5. Rivolgere la propria attività ad associati loro familiari o terzi (perderemo la agevolazione fiscale di rivolgere la nostra attività ai «tesserati»??)

Cosa bisognerà fare e che succede se si sceglie di entrare nel RUNTS con qualifica di APS

5. Assicurare i nostri volontari su responsabilità civile, infortuni e malattie (*..è qualcosa che già abbiamo grazie all'affiliazione al nostro Ente promozione sportiva o Federazione?*) e tenere registro volontari non occasionali.

6. Comunicare al RUNTS dati della nostra associazione e **depositare annualmente il nostro bilancio**

7. Per le attività commerciali esercitate non si applica più la L. n. 398/91 ma il nuovo regime forfetario previsto per le APS (*quando sarà in vigore!! ã 01 gennaio 2021??*)

8. Alcune attività (tipo somministrazione alimenti e bevande per soli soci, se affiliati ad Enti nazionali) sono «de-commercializzate»

Cosa bisognerà fare e che succede se si sceglie di entrare nel RUNTS con qualifica di APS

5. Per acquisire personalità giuridica esiste un iter «semplificato» (patrimonio minimo 15mila ” +intervento notaio)
6. Con entrate fino a 220mila ” possibilità di un bilancio «per cassa». Con entrate superiori bilancio formato da Stato patrimoniale, conto economico (contabilità ordinaria)
7. Organo di controllo obbligatorio se si superano determinati limiti
8. Dubbio se sia possibile erogare compensi agli «sportivi» con le attuali agevolazioni per ASD.
9. Per le APS compatibilità dei locali con qualsiasi tipo di destinazione d'uso con lo svolgimento dell'attività, purchè non di tipo produttivo.
10. *LE CONVENZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI (Privilegiate ASD per la gestione di impianti sportivi pubblici??)*

ATTIVITÀ DE-COMMERCIALIZZATA

ASD Art. 148, co. 3, TUIR

- “ Per le associazioni sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività ***svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti***, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati **o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

APS-- Art. 85 CTS

- “ Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali ***effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale***, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

o La de-commercializzazione dei corrispettivi specifici o che succederà?

SE DA ASD PASSEREMO AD APS
PERDEREMO L'AGEVOLAZIONE DELLA DE-
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
CORRISPETTIVI SPECIFICI DEI TESSERATI
(confermata dalla Circ. 18/2018) o RIMANE
L'AGEVOLAZIONE SOLO PER I
CORRISPETTIVI SPECIFICI DEI SOLI SOCI

Il riferimento infatti ai «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» è infatti solo previsto dal comma 3 dell'art. 148 Tuir e non dall'art. 85 del CTS

PREVISIONE NON COMMERCIALITA' SPECIFICA per APS «affiliate ad Enti Nazionali»

DEROGHE ALLA COMMERCIALITA' (Art. 85, comma 4 - CTS)

APS ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno

- somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

- a) In diretta attuazione degli scopi istituzionali
- b) Non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi

ANALOGIA CON PREVISIONE CONTENUTA NEL C.5 ART.148 TUIR

õ La somministrazione di alimenti e bevande per soli sociõ

**Tra gli enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno ed iscritti in apposito elenco ministeriale ci sono diverse Associazioni/Enti promozione sportiva.
Continuerà l'agevolazione per gli enti affiliati qualora gli stessi non acquisiscono la qualifica di APS?**

Attività Commerciale

ASD

Legge n. 398/91

Limite = 400mila " di ricavi

Reddito imponibile = 3%
ricavi comm.li

Iva su acquisti non detraibile

Iva da versare = 50% iva
incassata sul fatturato

APS-ETS

Regime Forfetario art. 86 CTS

Limite = 130mila " di ricavi

Reddito imponibile = 3% ricavi
comm.li

Iva su acquisti indetraibile

Operazioni attive fuori campo
iva

Compensi agli sportivi ò

Dubbi sulla possibilità di poter continuare a godere di tale istituto nel caso di APS che svolge attività sportiva:

- a) Le APS si avvalgono in maniera prevalente del lavoro volontario dei propri associati (lavoratori retribuiti non superiori al 50% dei volontari o 5% dei soci)
- b) I lavoratori delle APS (quali ETS) hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL (*..le retribuzioni degli sportivi sono configurati come rapporto di lavoro e quindi dobbiamo rispettare tale principio??...*)

õ Riepilogandoõ (*ipotesi personale*)

Lo scenario che si va delineando (post riforma del CTS, circ. 18/E, Regolamento Coni 2.0 e probabili interventi normativi specifici sullo sport) è quello di avere un mondo dello «SPORT» (ASD e SSD) sempre più separato e autonomo rispetto a quello (più generale) degli ETS definito dal recente CTS.

In questo contesto andremo sempre più a distinguere:

- Le associazioni sportive rientranti negli ambiti e nei criteri di cui al Registro Coni (2.0)*
- Le associazioni sportive non rientranti negli ambiti e nei criteri di cui al Registro Coni (2.0) ovvero quelle per cui le attività sportive rappresentano solo una parte (non prevalente) delle attività complessivamente svolte.*

• Riepilogando •

Associazioni che esercitano «attività sportiva» rientranti negli ambiti e nei criteri di cui al Registro Coni (2.0)

**ASD EX L. n. 289/2002
art. 90 VESTE PIU
APPROPRIATA**

Associazioni non rientranti negli ambiti e nei criteri di cui al Registro Coni (2.0) ovvero con parte sportiva non prevalente

**APS EX D.LGS 117/2017
(CTS) VESTE PIU
APPROPRIATA**

**Devono comunque definire È anche statutariamente-
l'oggetto della loro attività sportiva e la natura e tipologia
di attività connesse agli scopi istituzionale (cfr. Circ
18/2018)**